



Unione dei Comuni "Colli Euganei"

Provincia di Padova

Arquà Petrarca - Baone - Cinto Euganeo

Allegato sub. 1) - delibera del Consiglio n. 03 del 06/04/2017

Ufficio di Servizio Sociale

Regolamento per l'erogazione di interventi economici assistenziali

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 03 DEL 06 APRILE 2017

Art. 1 - Oggetto

1. L'Amministrazione eroga degli interventi economici assistenziali a favore di cittadini residenti, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente.

Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal DPCM 159/2013 - *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”* - nonché dal Decreto 7 novembre 2014 - *“Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”* - , nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003, integrato dal piano individualizzato di assistenza predisposto dall'assistente sociale ai fini di individuare l'effettivo bisogno.

Art. 2 - Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro, di servizi e/o di beni materiali rivolte all'utenza che si trova in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia dell'utenza.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta.

Art. 3 - Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale e del superamento del bisogno espresso, laddove l'insufficienza del reddito del richiedente determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Art. 4 - Destinatari

1. Destinatario dell'intervento economico è il cittadino regolarmente iscritto all'anagrafe della popolazione residente in uno dei tre Comuni dell'Unione “Colli Euganei”: Baone, Cinto Euganeo e Arquà Petrarca, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condizione economica inferiore ai limiti previsti all'articolo 7;
- b) iscrizione al Centro per l'Impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo;
- c) possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, da parte dei cittadini stranieri.

2. Le domande effettuate da cittadini apolidi o non aventi residenza nel Comune perché di passaggio verranno prese in considerazione solo al fine di superare eventuali bisogni primari immediati e saranno comunque limitate ad un unico intervento finalizzato al raggiungimento del luogo di residenza. Sarà cura dei Servizi prendere contatti con il Comune di ultima residenza o, per i “senza fissa dimora”, di nascita, per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento con possibilità di rivalsa.

3. Non può accedere agli interventi di sostegno economico il cittadino che non abbia fatto un uso economico dei beni immobili, quando ciò è possibile, di cui risulta proprietario o sui quali vanta diritti reali, di norma in via esclusiva. In particolare dette prestazioni non possono essere concesse a chi, essendo proprietario di unità immobiliari diverse dalla prima abitazione o godendo di diritti reali sulle stesse, non le abbia regolarmente locate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda e istruttoria

1. Il richiedente, al fine di ottenere un intervento economico assistenziale, sottoscrive apposita domanda, previo colloquio con l'Assistente Sociale, mediante la compilazione del modulo

predisposto dall'Ente e disponibile presso gli uffici del Servizio sociale o nel sito internet istituzionale. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- attestazione ISEE;
- indicazione dell'attività lavorativa svolta dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare con relativa documentazione (es. busta paga, disoccupazione, cassa integrazione etc.);
- contratto di locazione e documentazione attestante la regolarità o meno dei pagamenti;
- esplicitazione del motivo per cui viene sottoscritta la domanda e l'indicazione di spesa richiesta (fotocopia di bollette, affitti arretrati, spese mediche etc.);
- eventuale altra documentazione utile ai fini dell'istruttoria (certificato di invalidità, finanziamenti attivi etc.).

2. L'istruttoria viene realizzata dal Settore sociale che cura l'indagine sociale e familiare attivando tutti gli strumenti professionali di cui dispone (anche con visita domiciliare presso l'abitazione del richiedente contributo), acquisendo informazioni dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune interessato. Il Servizio, qualora la documentazione fornita risulti insufficiente, invita il richiedente all'eventuale integrazione. Lo stesso, deve fornire quanto richiesto, entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso scritto, a pena di rigetto della domanda.

3. Il Settore Sociale procede, entro trenta giorni dalla data di protocollo di ricevimento della domanda, alla redazione del Piano di assistenza che prevede il coinvolgimento dell'utente all'interno di un percorso di aiuto sociale finalizzato a garantire il raggiungimento dell'autonomia e dell'autodeterminazione e, a superare le cause che provocano l'insorgenza del bisogno. Parte di tale processo prevede anche la formulazione della proposta di eventuale assistenza economica e la quantificazione dell'importo.

4. Il Responsabile del Settore Sociale, dopo aver valutato il progetto proposto, adotta, entro 30 giorni, il provvedimento finale e dispone l'eventuale erogazione del beneficio economico da parte dell'ente.

5. Al termine del procedimento il Responsabile del Servizio comunica per iscritto, anche in caso di rigetto, l'esito della domanda al richiedente. Il richiedente può proporre motivato reclamo al Direttore Generale entro 30 giorni dalla ricezione della risposta. Al reclamo sarà dato riscontro entro i successivi 30 giorni.

6. I contributi in denaro sono erogati, di norma, mediante mandato di pagamento direttamente al richiedente o, se motivato, ad altra persona identificata dal Settore Sociale. Qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia uso improprio dei contributi erogati, il Settore può provvedere direttamente al pagamento delle spese all'ente debitore, previa comunicazione all'intestatario, utilizzando esclusivamente il Servizio di Econmato, fatte salve altre modalità concordate con i Servizi Finanziari.

7. Il Servizio sociale può avvalersi della collaborazione di altri soggetti istituzionali o del privato sociale sempre nel rispetto della normativa sulla privacy e per finalità condivise con l'utente.

Art. 6 - Casi particolari e/o di urgenza

1. I casi particolari saranno valutati di volta in volta, sulla base dell'istruttoria dell'Assistente Sociale, validata dal Responsabile dei Servizi Sociali.

2. A fronte di situazioni di bisogno il Responsabile del Settore potrà adottare determinazioni su semplice segnalazione dell'Assistente Sociale responsabile del procedimento, senza bisogno di istruttoria completa, che verrà perfezionata entro 15 giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza.

Art. 7 - Tipologia degli interventi

1. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.

Art. 8 - Contributi ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore dell'utenza esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Il contributo ordinario non sostituisce in nessun caso il reddito economico proveniente dal diritto costituzionale al lavoro e/o ad una pensione e deve essere finalizzato al superamento di un periodo delimitato di difficoltà economiche.
2. La concessione è vincolata all'elaborazione di un progetto di assistenza personalizzato, cui l'utenza aderisce attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi con l'accettazione del progetto medesimo; è vincolante, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.
3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 comporta la decadenza e l'interruzione del contributo.
4. Il contributo ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di sei mesi, con la possibilità di proroga per altri sei mesi, in caso la situazione di difficoltà permanga. Il richiedente può presentare nuova domanda solo dopo un mese dalla data di ricevimento dell'ultimo contributo, con apposito modulo di autodichiarazione (si veda lo stampato tra i documenti di seguito allegati), con il quale conferma lo stato di disoccupazione e di difficoltà economica.

I contributi ordinari prevedono un tetto massimo mensile erogabile di 400 € (tetto massimo annuo di 4.000 €). La cifra viene comunque definita in base al punteggio risultante dalle tabelle in allegato.

5. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare l'utenza beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

Art. 9 - Contributi straordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare.
2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e comunque non superiore al contributo annuo erogabile pari a 1500 €.
3. Il contributo straordinario può essere erogato per massimo tre volte in un anno per la cifra massima di 500 € ad intervento. La cifra viene comunque definita in base al punteggio risultante dalle tabelle in allegato.
4. Sono ammesse a contributo le seguenti spese per prodotti e servizi indispensabili:
 - utenze per la casa di abitazione;
 - spese relative all'accudimento dei figli, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere o intraprendere un'attività lavorativa;
 - spese per servizi e prestazioni scolastiche;
 - spese per acquisto di farmaci e ausili non coperti dal SSN, secondo prescrizione medica;
 - spese mediche e ticket di diagnostica strumentale;
 - interventi straordinari di pronta accoglienza;
 - spese straordinarie per la gestione abitativa (canone di locazione con contratto regolarmente registrato, spese condominiali ecc.) qualora non erogabili da altri enti.

Art. 10 - Accesso agli interventi per condizione economica

1. Gli interventi ordinari possono essere concessi a nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE, risultante dall'attestazione ISEE - INPS inferiore a € 10.000,00, anno 2017. Possono accedere ai contributi di carattere straordinario, invece, i richiedenti aventi attestazione ISEE inferiore a € 12.500,00, anno 2017.

Art. 11 - Valutazione della condizione economica

1. Ai fini della valutazione viene considerato il valore ISEE del nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013.
2. Nel caso di rilevanti variazioni del reddito a seguito di perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, viene data la possibilità al nucleo familiare di presentare un **ISEE corrente** calcolato secondo quanto previsto all'articolo 9 del DPCM 159/2013. Il calcolo dell'ISEE corrente è consentito a fronte di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE ordinario.

Art. 12 – Servizio Civico

1. Con delibera n. 7 del 16/02/2016 l'Unione dei Comuni "Colli Euganei" ha approvato il protocollo per prestazioni di servizio civico comunale. L'obiettivo è quello di promuovere il coinvolgimento del cittadino, in modo da superare la logica di assistenzialismo passivo. L'istituto denominato "servizio civico" costituisce una nuova forma di reinserimento sociale di persone svantaggiate, nei confronti delle quali le Amministrazioni Pubbliche erogano contributi economici a fronte di attività di diversa natura orientate all'utilità sociale.
2. Laddove sia possibile e la persona abbia forza e capacità può chiedere di partecipare al progetto di Servizio Civico condiviso con l'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 13 - Valutazione finale

1. Nell'ambito della valutazione sociale si terrà conto della presenza o meno di un canone di affitto o della rata di un finanziamento di cui non sia possibile la sospensione.
2. La quantificazione del contributo economico sarà posta in relazione anche alla capacità di aiuto da parte delle persone chiamate a partecipare agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e da quanto erogato dal sistema delle provvidenze di competenza di altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari o i singoli.
3. Resta in capo al Responsabile del Settore la valutazione complessiva finale che riassume la verifica dei requisiti di accesso, la valutazione economica e la valutazione professionale strettamente legata alla stesura del progetto di assistenza.
4. Non è previsto il pagamento né il rimborso di tasse, tributi, tariffe pubbliche, di qualsiasi tipo.
5. Non possono essere erogati contemporaneamente il contributo di tipo ordinario e quello di tipo straordinario.
6. Per gli interventi a sostegno di sfratti potrà essere previsto, su valutazione del Settore Sociale, un contributo a sostegno delle spese di ingresso in un altro alloggio reperito mediante l'attivazione delle risorse personali dell'utente, sino ad un massimo di euro 1.500 annui.

Art. 14 - Cause di esclusione dal contributo

1. Il Servizio si riserva di poter rigettare la domanda se in possesso di attendibili elementi di giudizio in merito all'assenza di reale consistenza dello stato di bisogno dichiarato;
2. La mancata adesione al progetto di assistenza, o la mancata accettazione di soluzioni proposte dai Servizi Sociali quali alternative all'assistenza economica da parte dell'Unione, che possano rappresentare un'opportunità per superare la condizione di disagio;
3. Il rifiuto immotivato da parte del richiedente di consentire il coinvolgimento dei soggetti tenuti agli alimenti.

Art.15 - Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione effettua i controlli previsti dall'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza. Nel caso dall'accertamento risultasse che una dichiarazione o una domanda risulti non veritiera, l'Amministrazione segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria. Inoltre procede immediatamente alla rideterminazione dell'entità dell'intervento economico integrativo e al recupero delle somme

erogate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese, nonché all'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della somma da recuperare e nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'interessato perderà il diritto di accedere alle prestazioni per la durata di un anno.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Art. 16 – Contributi alle Associazioni e privati finalizzati a sostenere la partecipazione ad iniziative socio – educative o del tempo libero

1. L'Amministrazione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, prevede l'erogazione di contributi e agevolazioni per consentire la partecipazione ad iniziative socio-educative o del tempo libero, anche in collaborazione con soggetti del terzo settore che operano nel territorio, quali soggiorni climatici e centri estivi ricreativi.

2. L'erogazione di contributi di cui al presente articolo è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio n. 16 del 21/12/2015, esecutivo.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Tutti i valori ISEE indicati nel presente regolamento possono essere aggiornati da parte della Giunta ogni anno, tenuto conto dell'aggiornamento dei prezzi e dei periodici monitoraggi sulla sua efficacia.

2. La modulistica qui richiamata può essere modificata con deliberazione della Giunta su motivata proposta del competente settore.

Art. 18 – Abrogazioni – Entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.

2 Il presente Regolamento, soggetto a doppia pubblicazione, entra in vigore unitamente alla delibera di approvazione”.

“

ALLEGATI:

ALLEGATO A Tabella di calcolo

ALLEGATO B Modulistica

B/1 Domanda di contributo economico;

B/2 Autodichiarazione stato di permanenza della disoccupazione;

B/3 Modulo di adesione al servizio civico comunale.

ALLEGATO A TABELLA DI CALCOLO

Il contributo economico viene quantificato partendo dalla Tabella 1.A) relativa all'ISEE del cittadino che presenta la domanda.

Al punteggio ISEE si sommano e si sottraggono i punti ottenuti nelle tabelle successive.

Istruzioni per la compilazione:

- I punteggi calcolati con le Tabelle 1.B) e 1.C), si sottraggono al punteggio ISEE.
- I punti della Tabella 1.D) si sommano al punteggio ISEE.
- Il punteggio della Tabella "Valutazione del Bisogno Socio-Sanitario della Famiglia" si somma a quello ISEE.
- Il punteggio della Tabella "Valutazione del grado di adesione e collaborazione al progetto individualizzato" si somma al punteggio ISEE.
- Il punteggio complessivo ottenuto con le Tabelle "Valutazione della Situazione Economica", "Valutazione del Bisogno Socio-Sanitario della Famiglia" e "Valutazione del Grado di Adesione e collaborazione al progetto individualizzato", costituisce la base per la quantificazione economica del contributo erogabile.

1. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA		
1. A) ISEE (da 0 a 50 punti che costituiscono la base alla quale sommare o sottrarre i punti delle tabelle successive)		
ISEE in €		P C
Da € 0,00 a € 2.000,00	Punti 50	5
Da € 2000,01 a € 4.000	Punti 40	4
Da € 4.000,01 a € 6000	Punti 30	3
Da € 6.000,01 a € 8.000	Punti 20	2
Da € 8.001 a € 10.000	Punti 10	1
Oltre € 10.001 (I.S.E.E. massimo determinato dalla Giunta Comunale)	Punti 0	0
1. B) ULTERIORI ENTRATE A DISPOSIZIONE DEL NUCLEO (da 0 a - 25 PUNTI che si sottraggono nel computo del punteggio totale)		
1.B.1 Disponibilità economiche non presenti all'interno della DSU riferiti al trimestre precedente la domanda (da sottrarre)		
€/ totale		P
0,00 - 500,00	Punti 30	0
500,01- 750,00	Punti 25	-
750,01- 1.000,00	Punti 20	-
1.000,01- 1.250,00	Punti 15	-
1.250,01- 1.500,00	Punti 10	-
Oltre 1.500,01	Punti 5	E

1.B.2 Abitazione in alloggio E.R.P. o alloggi comunali a tariffa agevolata = - 5 punti

1.B.3 Aiuti ricevuti da enti ed associazioni di volontariato = - 5 punti

(generi alimentari, prodotti vari per la prima infanzia, pagamento utenze etc.)

1. C) INDICATORI DEL TENORE DI VITA (che si sottraggono nel computo del punteggio totale)

Indicatore	Punti	P
Possesso di auto di cilindrata superiore agli 80 cv, di anzianità non superiore ai 4 anni	- 2 punti	
Possesso di doppia auto oppure motociclette	- 2 punti	
Possesso di camper o roulotte di anzianità non superiore ai 10 anni	- 2 punti	
Possesso di natanti	- 2 punti	

1. D) INDICATORI DI ULTERIORI ELEMENTI ECONOMICAMENTE RILEVANTI NON COMPUTATI NELL'ISEE (che si sommano nel computo del punteggio)

1.D. 1 Mutui prima casa

Se fino a 1/3 dell'attuale reddito familiare mensile netto (con assegni familiari)	+ 3 punti	5
Se oltre a 1/3 e fino a 1/2 dell'attuale reddito familiare mensile netto (con assegni familiari)	+ 4 punti	1
Se oltre 1/2 e fino a 2/3 dell'attuale reddito familiare mensile netto (con assegni familiari)	+ 5 punti	1

1. D. 1 Spese sanitarie ingenti dovute a gravi malattie = + 5 punti

TOTALE PUNTI SITUAZIONE ECONOMICA = PUNTI

2. VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA (da 0 fino a max 50 punti che si sommano nel computo del punteggio)

Indicatore	Punti	P
2.A) Presenza nel nucleo familiare di soggetto non autosufficiente definito con valutazione e o handicap con gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92) e riconoscimento invalidità civile al 100% o presenza di minori certificati dall'azienda Ulss n. 17.	50	1
2.B) Situazioni di disoccupazione per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto.	40	1
2.C) Assenza di rete familiare o stato di emarginazione e solitudine.	30	1
2.D) Abitazione in affitto con un'incidenza sul reddito del canone d'affitto, comprensivo delle spese condominiali, maggiore del 70%.	20	1
2.E) Bisogno assistenziale emerso dalla valutazione dei Servizi Sociali.	10	F

TOTALE PUNTI BISOGNO SOCIO SANITARIO DELLA FAMIGLIA=

3. VALUTAZIONE DEL GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (da 0 a 10 punti)

3.A Valutazione del grado di adesione al progetto del richiedente e dei familiari coinvolti,

riferito alla revisione del progetto individualizzato		
Indicatore	Punti	P
Nessuna collaborazione	0	-
Media collaborazione	5	-
Alta collaborazione	10	0
RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO		
Somma degli indicatori	Punti	P
1. SITUAZIONE ECONOMICA		
2. BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA		
3. GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO		
TOTALE (1+2+3)=		

In base al punteggio complessivo ottenuto, si calcola il contributo erogabile.

PUNTI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGABILE Fino ad un max di € 1.500,00
0 – 20	0
21 – 40	60%
41 – 70	80%
Oltre 71	100%

PUNTI	CONTRIBUTO ORDINARIO Fino a un max di € 400,00 mensili
0 – 20	15% dell'importo massimo x 6 mesi
21 – 40	30% dell'importo massimo x 6 mesi
41 – 60	50% dell'importo massimo x 6 mesi
61 – 80	65% dell'importo massimo x 6 mesi
81 – 100	80% dell'importo massimo x 6 mesi
oltre 100	100% dell'importo massimo x 6 mesi

